ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 3

Norme generali

Il Tribunale militare territoriale di Albania e' competente a conoscere:

a) dei reati preveduti dalla legge penale militare, commessi nel territorio albanese dagli appartenenti alle Forze armate dello Stato, ivi dislocate; eccettuati quelli di competenza dei consigli di guerra o sommari di bordo;

b) di qualunque reato preveduto dalla legge penale italiana o albanese commesso nel territorio dell'Albania dalle persone indicate nella lettera precedente. Se trattasi di reati punibili a querela della persona offesa, alla querela e' sostituita la richiesta del comandante del corpo, cui appartiene il militare colpevole.

Nel caso preveduto dalla lettera b) del comma precedente se il fatto e' preveduto dalla legge italiana e da quella albanese, si applica la legge italiana.

Nel caso di concorso in uno stesso reato di militari con persone estranee alle Forze armate, la competenza a conoscere nei confronti di tutti appartiene al Tribunale militare.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania
Capo	I — Della competenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-3-norme-generali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it